

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT,
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	LZ	PF	dp
----	----	----	----

OGGETTO: Semplificazione e digitalizzazione del procedimento elettorale - Art. 38-*bis* d.l. n. 77/2021 conv., con modif., in l. n. 108/2021. Norme di immediata applicabilità al procedimento elettorale per il rinnovo degli organi nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

CIRCOLARE N. 5/EL/2021

AI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
LORO SEDI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI DELLA PROVINCIA DI
TRENTO

E, p.c. AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Autonomie locali
TRENTO

La legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (cd. Semplificazioni-*bis*), tra le altre numerose modifiche recate al testo del d.l. n. 77/2021, ha introdotto un nuovo articolo 38-*bis* recante “*Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni*” (v. testo in allegato).

Il “nuovo” articolo 38-*bis* del d.l. n. 77/2021 modifica il Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (dPR n. 570/1960), oltre al Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati (dPR n. 361/1957), a talune disposizioni della l. n. 3/2019 (v. in partic. c. 14 dell’art. 1, cd. “elezioni trasparenti”), della l. n. 53/1990 e s.m. (in materia di soggetti competenti ad autenticare sottoscrizioni), della l. n. 99/2018 (Codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali - facoltà di sottoporre alla valutazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia le candidature provvisorie) e della legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, art. 1, c. 627 e 628 in materia di previsione di sperimentazione del voto elettronico a partire dal 2022).

La l. n. 108/2021 di conversione del d.l. n. 77/2021 è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2021, n. 181, S.O. ed è entrata in vigore il giorno successivo.

La circolare illustrativa del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento – inviata ai sindaci, commissari straordinari dei comuni ed ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia di Trento in data 4 agosto 2021 - riprende la circolare del Ministero dell’Interno n.

48/2021 del 3 agosto 2021, precisando tuttavia che i riferimenti alle elezioni comunali si intendono validi per la provincia di Trento solo se e per quanto compatibili con la legislazione regionale vigente in materia.

Il Ministero dell'Interno nella citata circolare ha chiarito che le misure di semplificazione e digitalizzazione del procedimento elettorale (e referendario) sono di immediata applicazione, sin dalle consultazioni che si terranno nel secondo semestre 2021.

Pur se la circolare non lo specifica, si deve ritenere che l'urgenza dell'applicazione delle modifiche in questione derivi (anche) dalla situazione di perdurante emergenza epidemiologica. Infatti, le misure di semplificazione e dematerializzazione introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 77/2021, limitando le occasioni di contatto/assembramento fisico nell'ambito delle diverse fasi del procedimento elettorale (e referendario), consentiranno il contenimento della diffusione virale in occasione delle ormai prossime consultazioni elettorali.

Si rammenta a tale proposito che anche il legislatore regionale con la l.r. 18 maggio 2021, n. 2 "*Norme urgenti di rinvio del turno elettorale primaverile 2021 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali*" si è fatto carico delle esigenze di prevenzione e contenimento del contagio, semplificando taluni aspetti del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali (ad es. riduzione a un terzo del numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali; validità estesa a partire dal 1° gennaio 2021 delle sottoscrizioni – e relative autenticazioni – delle dichiarazioni di accettazione della candidatura nonché delle sottoscrizioni – e relative autenticazioni – a "sostegno" della presentazione delle liste).

La l.r. n. 2/2021 ha previsto inoltre, mediante un rinvio dinamico (v. art. 1, c. 9 l.r. n. 2/2021), l'applicazione delle misure operative, precauzionali e di sicurezza stabilite (anche successivamente all'approvazione della stessa LR n. 2/2021) dallo Stato per la raccolta del voto nelle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Al fine stabilire quali tra le innovazioni in questione debbano trovare immediata applicazione al procedimento elettorale per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali della nostra regione sarà pertanto necessario tener conto della finalità – pienamente condivisa dal legislatore regionale – di prevenzione e contenimento del contagio epidemico, oltre che dei consueti criteri costituzionali e statutari di riparto di competenza legislativa.

1) Deposito contrassegni su supporto digitale (facoltativo e alternativo al supporto cartaceo). Art. 38-bis, c. 1 e 2.

Ferma restando la possibilità di deposito dei contrassegni di lista in forma cartacea, viene ora prevista la facoltà di consegna dei contrassegni su supporto digitale, in termini alternativi rispetto alla consegna dei contrassegni su supporto cartaceo.

Le "Istruzioni regionali per la presentazione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei consigli comunali" sottolineavano - già dal turno elettorale generale del 2020: v. pag. 44 delle Istruzioni – l'opportunità del deposito del contrassegno di lista su supporto informatico, oltre al deposito degli esemplari cartacei prescritti dall'art. 242 del CEL, al fine di facilitare gli adempimenti dei competenti uffici (attività di diffusione in rete delle candidature e dei risultati elettorali) e le attività delle stesse tipografie incaricate della stampa dei manifesti e delle schede elettorali (acquisizione dei contrassegni con una "definizione" ottimale delle immagini, delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno di lista; resa ottimale delle tonalità del colore).

Nel confermare l'opportunità di avvalersi, ai fini del deposito del contrassegno di lista, anche di un supporto digitale, si ribadisce tuttavia che la disciplina regionale non prevede la possibilità di un utilizzo della modalità digitalizzata in termini esclusivi / sostitutivi dei tradizionali contrassegni su supporto cartaceo.

2) Designazione rappresentanti di lista. Comunicazione via pec. Art. 38-bis, c. 1 e 2.

La novità non si limita alla digitalizzazione delle modalità di comunicazione dei rappresentanti di lista, ma comporta anche una modifica "sostanziale" al procedimento elettorale: il termine per la comunicazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali, stabilito dall'art. 35 del T.U. 570/1960 nella giornata del venerdì precedente le elezioni, era stato anticipato alla giornata del mercoledì dall'art. 1-bis del d.l. n. 25/2021 e viene ora stabilito nella giornata del giovedì antecedente l'elezione.

Com'è noto la disciplina regionale si differenzia sul punto dal T.U. n. 570/1960.

L'art. 243, c. 2 del CEL prevede un primo termine - alle ore 12.00 del sabato, ovvero nella giornata immediatamente precedente l'elezione - per la consegna al Sindaco (o al Commissario straordinario/Vicesindaco) da parte dei delegati di lista delle eventuali designazioni dei rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'Ufficio centrale.

La designazione, tuttavia, può anche essere effettuata direttamente ai presidenti delle sezioni elettorali nel pomeriggio della stessa giornata di sabato (pomeriggio del giorno precedente quello della votazione), prima dell'insediamento del seggio; ovvero, quale ultima possibilità, la mattina della domenica (giorno della votazione) prima della ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Sul punto si ritiene che debbano per competenza continuare ad applicarsi le disposizioni regionali, che prevedono termini più ampi (sabato antecedente le elezioni entro le ore 12) tenuto anche conto che l'attività di consegna da parte dei delegati di lista delle eventuali designazioni dei rappresentanti di lista può sempre essere effettuata con la modalità cartacea direttamente nelle mani dei presidenti delle sezioni stesse, nel pomeriggio della giornata del sabato (giorno precedente alla votazione) o la mattina della domenica (giorno stesso della votazione).

Posta la finalità di prevenzione e contenimento del contagio si ritiene comunque di dover **ammettere la modalità alternativa - via pec – della comunicazione da parte dei delegati di lista al Segretario comunale delle eventuali designazioni dei rappresentanti di lista, mantenendo però in tal caso fermo il termine stabilito dalla disciplina nazionale nella giornata del giovedì immediatamente precedente la votazione.**

3) Richiesta / rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali in forma digitale. (Art. 38-*bis*, c. 3, 4, 5 e 6).

La modifica attiene alla disciplina della tenuta delle liste elettorali, strettamente connessa con la materia "stato civile e anagrafi" di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. i Cost.). Si ritiene pertanto che trovi immediata applicazione anche rispetto al procedimento elettorale per il rinnovo degli organi della amministrazioni comunali della nostra regione.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali potrà dunque essere richiesto via pec (anche) ai comuni della nostra regione dai vari soggetti titolari a tale scopo. Il comune dovrà rilasciare il certificato di iscrizione entro ventiquattro ore dalla domanda presentata via pec (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando riferita a sottoscrizione di liste (entro quarantotto ore se relativa a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare).

Si richiamano poi le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 38-*bis*, in base ai quali i certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono a ogni effetto di legge copie conformi all'originale e che la conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata (dai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.) resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.

4) Richiesta / rilascio certificati casellario giudiziale dei candidati (comuni > 15.000 abitanti. "Elezioni trasparenti" art. 1, l. n. 3/2019). Art. 38-*bis*, c. 7.

La materia è di esclusiva competenza statale e trova immediata applicazione anche nella realtà regionale. Si rinvia pertanto alla circolare del Commissariato del Governo per l'illustrazione.

5) Soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni. Art. 38-*bis*, c. 8.

L'ordinamento civile è materia di esclusiva competenza statale (art. 117, c. 2, lett. I Cost.) e la modifica trova pertanto immediata applicazione.

In sintesi, la semplificazione consiste nella soppressione della "preventiva comunicazione" - al rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia - della disponibilità dei consiglieri comunali / provinciali ad autenticare le firme dei candidati / sottoscrittori delle liste.

Il c. 8 dell'art. 38-*bis* sostituisce inoltre il c. 2 dell'art. 21 della l. n. 53/1990 precisando opportunamente che "L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

6) Sottoposizione volontaria delle "liste provvisorie" di candidati alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia. Art. 38-*bis*, c. 9.

Norma di prevenzione di fenomeni di "inquinamento" da parte della criminalità organizzata delle liste elettorali, direttamente applicabile. Si rinvia alla Circolare del Commissariato del Governo per l'illustrazione.

7) Sperimentazione del voto elettronico (a partire dal 2022). Art. 38-*bis*, c. 10.

La disposizione non si applica direttamente alle elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali della nostra regione.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/

Si allega il testo dell'articolo 38-*bis* inserito nel d.l. n. 77/2021 dalla l. n. 108/2021 di conversione del decreto stesso:

Art. 38-bis
(Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali
attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

b) all'articolo 25:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: “entro il venerdì precedente l’elezione,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il giovedì precedente l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata,”;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata”.

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

b) all'articolo 32, settimo comma:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata”;

c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: “venerdì precedente l’elezione al segretario del Comune,” sono sostituite dalle seguenti: “giovedì precedente l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,”.

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di

ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà”;

b) al comma 15, primo periodo, le parole: “certificato penale” sono sostituite dalle seguenti: “certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,” e le parole: “dal casellario giudiziale” sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al

presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

- a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
- c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

3-*ter*. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-*bis*, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 627, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ", regionali, amministrative";
- b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022".

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.